

IN BREVE n. 39 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO

- 20 euro Proof in oro 700esimo ANNIVERSARIO SCOMPARSA DANTE ALIGHIERI - PURGATORIO

Prezzo € 449,00

- 5 Euro Ag - Fdc DANTE II EMISSIONE - PURGATORIO

Prezzo € 68,00

- 2 Euro Proof - 35° ANNIVERSARIO ERASMUS

Prezzo € 34,00

- 2 Euro Fdc - 35° ANNIVERSARIO ERASMUS

Prezzo € 20,00

- 5 Euro Ag - Fdc – SERIE ECCELLENZE ITALIANE – PANINI - BIANCO

Prezzo € 64,00

- 5 Euro Ag - Fdc – SERIE ECCELLENZE ITALIANE – PANINI - VERDE

Prezzo € 64,00

- 5 Euro Ag - Fdc – SERIE ECCELLENZE ITALIANE- PANINI- ROSSO € 64,00

Prezzo € 64,00

- TRITTICO PANINI Ag - Fdc (Bianco-Rosso-Verde)

Prezzo € 160,00

STUDI ODONTOIATRICI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

a cura della Redazione FNOMCeO

La Suprema Corte ha condannato al pagamento di un'ammenda il titolare di uno studio odontoiatrico per essersi limitato ad elaborare un Documento di valutazione dei rischi in termini del tutto generici. Tale documento, infatti, non contenendo alcun riferimento concreto alla mansione

svolta dalla dipendente e alla individuazione dei fattori di rischio correlati alle mansioni e all'attività svolta all'interno dello studio professionale, non teneva conto della presenza della lavoratrice e dei potenziali rischi che la stessa correva durante lo svolgimento dell'attività lavorativa a fronte della possibile esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici.

Corte di Cassazione Sezione III Penale - Sentenza n. 36538 del 15 giugno 2022

**ALLEGATI A PARTE - CASS sez.3° penale Sentenza n. 36538 del 15.6.2022
(documento 207)**

E I PENSIONATI? CI SIAMO ANCHE NOI ... a cura di Marco Perelli Ercolini

Sento alla TV e leggo sui fogli di informazione che l'inflazione corre e continua ad aumentare e che ci sono grosse difficoltà economiche per i lavoratori per i rincari dei beni di consumo e, per il caro bollette di luce e gas, ma non sento alcuna parola sulle difficoltà che stanno incontrando anche i pensionati che si sono visti già nell'imminente passato fortemente depauperati nei trattamenti delle loro pensioni per diversi anni per i mancati adeguamenti al costo vita dovuti ai blocchi reiterati della perequazione automatica, pensioni che cogli anni hanno perso il loro potere d'acquisto diventando semplici debiti di valore e non di valore.

Abbiamo passato una vita di lavoro versando fior di contributi a valore corrente illusi nella speranza di un futuro dignitoso post lavorativo, ma ora stiamo trovando solo un pugno di mosche con un silenzio che ci ignora.

Le bollette di luce e gas arrivano inesorabili anche a noi !!! ma non sembriamo esistere ovvero il politico ci ricorda solo per tagliarci ancora qualcosa ... basta ... basta ... basta ... siamo stufi di essere il bancomat dei vuoti amministrativi e di essere spremuti come limoni ... e tutti insieme gridiamo: ci siamo anche noi ... siamo o non siamo anche noi cittadini che pagano correttamente e fino all'ultimo centesimo le tasse? Basta essere ignorati, anche noi paghiamo bollette salate ... Cari politici ci ricordate solo per "rapinarci" ? ...

INPS - INVALIDITÀ CIVILE: SERVIZIO DI ALLEGAZIONE

DOCUMENTAZIONE SANITARIA: ESTENSIONE DEL SERVIZIO fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3574 del 1° ottobre 2022, comunica che dal 1° ottobre 2022 è esteso ai medici certificatori e agli Istituti di Patronato il servizio denominato "Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile", che già consente ai cittadini di inoltrare *online* all'Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell'accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento.

Tale servizio è fruibile nell'ambito delle commissioni mediche INPS che operano in convenzione con le regioni (CIC) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità ai sensi del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3574 dell' 1.10.2022 (documento 208)

INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI: AGGIORNAMENTO TASSI IV TRIMESTRE 2022 fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3571 del 30 settembre 2022, comunica che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel periodo 1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022, sono i seguenti:

Classi d'importo in uro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	11,42	18,2750
Oltre i 15.000	7,57	13,4625

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ ' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
	Classe di importo del prestito	
Classi di età*	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	8,49	6,45
60-64	9,29	7,25
65-69	10,09	8,05
70-74	10,79	8,75
75-79	11,59	9,55
maggiore di 79 anni	18,27	13,46

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

La procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3571 del 30.09.2022 (documento 209)

INL - DECORRENZA DEL TERMINE QUINQUENNALE DI PRESCRIZIONE DEI CREDITI DA LAVORO

La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha

manato la nota n. 1959 del 30 settembre 2022, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro, al fine di garantire al personale ispettivo una corretta adozione del provvedimento di diffida accertativa.

*... nei rapporti di **pubblico impiego**, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere. Alla luce del principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione, deve dunque ritenersi in parte superata la nota prot. n. 595 del 23 gennaio 2020 e pertanto, in virtù di quanto sopra, il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il **lavoratore dipendente** è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.*

ALLEGATI A PARTE - INL Nota 1959 del 30.09.20221 (documento 210)

MILITARI E FORZE DI POLIZIA - DEFISCALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO NEL 2022

Publicato sulla G.U. n.228 del 29 settembre 2022 il DPCM 4 agosto 2022 in attuazione dell'art.45 c.2 del DLgs 95/2017.

A decorrere dal 2018 è prevista una defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale militare e delle forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui. Per l'anno 2022 il beneficio spetta nella misura massima di 491 € (erano 609,5€ nel 2021) al personale in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell'anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.974 €.

DPCM - 4 agosto 2022

Omissis

Decreta:

Art. 1. Destinatari della riduzione d'imposta

1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell'anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 28.974.

Art. 2. Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 491 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2022 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2022 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

DLgs 95/2017

Articolo 45 c.2

2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, e riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

RESPONSABILITÀ MEDICA - NESSUN RISARCIMENTO SENZA SINTOMI DELLA MALATTIA a cura di Annamaria Villafrate

[Responsabilità medica: niente risarcimento senza sintomi e sofferenza \(studiocataldi.it\)](https://www.studiocataldi.it)

Nessun risarcimento del danno biologico se il paziente che ha contratto la malattia dopo un'emotrasfusione per vent'anni non ha avuto sintomi.

Il danno biologico non può essere risarcito se la persona non ha, a causa della malattia contratta, subito un pregiudizio al suo modo di essere.

Corte di Cassazione Sezione III Civile - sentenza n.25887 dell'8 giugno 2022 dep. il 2.09.2022

CONSIGLIO DI STATO BOCCIA IL NUMERO CHIUSO ALL'UNIVERSITÀ

Il Consiglio di Stato è intervenuto a favore degli studenti di Medicina che hanno presentato ricorso contro il numero chiuso. Ha infatti confermato (Ordinanza 590/2021) che i ricorrenti, ora definitivamente iscritti alla facoltà di Medicina, possono continuare a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami previsti dal loro corso di studi avendo valutato in maniera positiva il brillante percorso accademico intrapreso dai ragazzi, che dopo aver fatto ricorso si erano iscritti a Medicina con riserva.

Di recente con la sentenza 8213/22 del Consiglio di Stato (da QuotidianoSanità) è stata dichiarata la definitiva ammissione alla facoltà di un gruppo di studenti che aveva contestato la graduatoria.

Il numero chiuso è un'ingiustizia che non premia il merito né la competenza di tanti giovani e aggrava le condizioni della sanità italiana, sempre più deteriorata dalla carenza di medici.

Dunque, tutti ai nastri di partenza e i migliori arriveranno al traguardo ... !!!

PENSIONI, NIENTE SANZIONI CIVILI SINO AL 2011 AL PROFESSIONISTA CHE NON SI È ISCRITTO ALLA GESTIONE

SEPARATA da PensioniOggi a cura di Armando Diaz

<https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/pensioni-niente-sanzioni-civili-sino-al-2011-al-professionista-che-non-si-e-iscritto-alla-gestione-separata>

L'Inps con la circolare 107/2022 si adegua all'orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n.104 del 22.04.2022) che ad inizio anno ha dato rilievo al «legittimo affidamento» maturato nel contesto anteriore alla norma di interpretazione autentica».

ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 104 del 22.04.2022

(documento 211)

INPS Circolare n.107 del 3.10.2022 (documento 212)

COVID - MALATTIA PROFESSIONALE

Attenzione: l'indennità di infortunio, invalidità permanente e rendita agli aventi diritto in caso di morte Inail spettano solo ai lavoratori dipendenti privati e pubblici; sono esclusi i liberi professionisti, i commercianti titolari di impresa individuale, i volontari della protezione civile e della Croce Rossa, della polizia e dei vigili del fuoco, ecc.

È stato il decreto-legge 18/2020 (Cura-Italia) all'articolo 42 a riconoscere l'indennità infortunistica a tutti i lavoratori contagiati sul lavoro, ma le tutele scattano per i soli dipendenti pubblici e privati.

Il disegno di legge di Maria Cristina Cantù, trasformato in emendamento, non è poi passato in Parlamento.

DECRETO LEGGE N.18 DEL 17 MARZO 2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 42- Disposizioni INAIL

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino *((al 1° giugno))* 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni *((di cui al primo periodo del presente comma))*, i termini di prescrizione.

Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 *((del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#), che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma))*. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti *((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019"))*.

La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicato al Museo Storico della Comunicazione**

Data di emissione: 6 ottobre 2022

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato alla Camera di Commercio di Cosenza, nel 210° anniversario della istituzione**

Data di emissione: 5 ottobre 2022



- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato a Roche Italia, nel 125° anniversario della fondazione**

Data di emissione: 4 ottobre 2022

ECM - DECRETO SPERANZA: LA NUOVA COMMISSIONE NAZIONALE

Con decreto firmato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza è stata ricostituita Commissione nazionale per l'Educazione continua in Medicina che sarà in carica fino al 2025 ; segretaria della Commissione la dott.ssa Lorena Martini.

ALLEGATI A PARTE - ECM Decreto Speranza (documento 213)

GRUPPO DI STUDIO IN SANITA'

Con decreto del Capo di Gabinetto del 22 aprile 2021, è stato istituito presso questo Ministero un Gruppo di studio sulla partecipazione delle Associazioni di cittadini operanti in ambito sanitario, con il mandato di definire il ruolo, le modalità e le forme di partecipazione ai processi decisionali del Ministero della Salute da parte delle Associazioni e degli Enti, con particolare riferimento a quelli attivi nella società civile, nella rappresentanza dei pazienti e dei cittadini, e impegnati, ciascuno con le finalità specificamente connesse alla propria mission, nell'ambito sanitario

ALLEGATI A PARTE - Decreto Gruppo di Studio Sanità 14529 - 3.10.2022 (documento 214)

CORTE COSTITUZIONALE: QUOTA 100 INCOMPATIBILE CON ATTIVITA' LAVORATIVA

Quota 100, per la Corte Costituzionale legittimo il divieto di cumulo: la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro è in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di

lavoro da cui l'assoluto divieto di cumulo tra pensione di Quota 100 e reddito di lavoro, fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
QUOTA 100, INFONDATA LA QUESTIONE SUL DIVIETO DI CUMULO

Roma, 5 ottobre 2022

La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sul Decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 14, comma 3) che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata cd Quota 100 con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

La norma è stata censurata per violazione dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione, là dove non prevede identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui.

Secondo il Giudice di Trento, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente – si trattava di una prestazione di lavoro intermittente – non sarebbe giustificato. In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili.

Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo.

La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato "Quota 100" impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro enterebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.

CRISI ENERGETICA - LIMITI e ORARI NEL RISCALDAMENTO

Le nuove misure finalizzate al risparmio energetico a seguito dalla crisi energetica in corso prevedono riduzione delle temperature e del periodo di accensione. Saranno esentati gli edifici adibiti a luoghi di cura, le scuole materne e gli asili nido, le piscine, le saune e assimilabili e gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

ALLEGATI A PARTE - Decreto limitazione calore (documento 215)